

giunta regionale

Data

1 1 MAG. 2015 Protocollo N° 195306/7004010000 Class: Prat. - Fasc. - Allegati N° -

Oggetto: L.r.n.11/2013, articoli 32 e 33. Classificazione ed inizio attività delle strutture ricettive

complementari

Ai Dirigenti Responsabili del

Settore Turismo

delle PROVINCE

e dei COMUNI

del Veneto

LORO SEDI

Si premette che le strutture ricettive extralberghiere, già disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della

1.r. n.33/2002, devono ora classificarsi come strutture ricettive complementari, secondo la nuova disciplina

introdotta dagli articoli 27 e seguenti della 1.r.n.11/2013 (salvo i rifugi alpini ed escursionistici ancora

disciplinati dalla l.r.n.33/2002).

La DGR n. 419 del 31 marzo 2015, pubblicata sul BUR del 24 aprile 2015, disciplina il

procedimento di classificazione delle strutture complementari.

Il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 19 del 29 aprile 2015, pubblicato sul

BUR del 8 maggio 2015, ha approvato il modello regionale di classificazione delle strutture ricettive

complementari : alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and

breakfast.

Il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 22 del 29 aprile 2015, pubblicato sul

BUR del 8 maggio 2015, ha approvato il modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività per

le citate strutture complementari.

I suddetti modelli regionali sono disponibili sul portale : www.impresainungiorno.it

giunta regionale

La Regione ha pubblicato sul sito internet http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa

- i suddetti provvedimenti regionali attuativi della l.r. n.11/2013
- 45 risposte a domande frequenti sulla nuova disciplina delle strutture complementari.

Per eventuali ulteriori domande di chiarimento sulla disciplina delle strutture ricettive complementari i singoli privati interessati dovranno rivolgersi <u>direttamente</u>:

- al competente ufficio del Settore Turismo della Provincia;
- oppure allo Sportello unico attività produttive SUAP istituito presso il Comune o presso la Camera di Commercio.

Si ricorda infine che la scrivente Sezione regionale è disponibile per il servizio di consulenza a favore degli. Enti locali sulla citata normativa turistica, ai sensi dell'art.4 della l.r.n.3 del 14.1.2003 e della circolare del Presidente della Giunta regionale n.4 del 8.5.2003.

Distinti saluti

Il Direttore della Sezione Turismo

Dott. Paolo Rosso